

Le risposte fornite dall'Agenzia delle entrate ai quesiti ricorrenti dei contribuenti (Faq)

# Irpef, test universitari detraibili

## Ok al bonus mobili anche pagando tramite bancomat

DI ANDREA BONGI

**L**e spese per i test di accesso alle università sono detraibili ai fini irpef. Si può usufruire del bonus mobili anche pagando la fattura con il bancomat o la carta di credito mentre è possibile pagare il canone di locazione anche in contanti versando l'importo dovuto su una carta di credito del locatario. Può fare il modello 730 anche il contribuente senza sostituto d'imposta che ha percepito nel 2013 compensi per lavori socialmente utili.

Sono queste alcune delle principali risposte fornite ieri dall'Agenzia delle entrate a una serie di quesiti ricorrenti dei contribuenti (c.d. Faq). Gli argomenti ai quali le entrate hanno fornito risposta spaziano dalle detrazioni irpef, al modello 730/2014 fino alle spese per il risparmio energetico, al bonus arredi e ai contratti di locazione.

Tutte le risposte sono accessibili agli utenti all'interno dell'apposita sezione del sito internet delle Entrate denominata «Faq» dell'area

«contatta l'Agenzia».

Tra le più importanti precisazioni fornite dalle Entrate figura l'apertura alla possibilità di scaricare dall'irpef le spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari nella misura del 19% dell'importo sostenuto. I dubbi dei contribuenti circa tale possibilità erano avvalorati dal fatto che la norma agevolativa parlava solo di spese per le frequenze e iscrizione ai corsi universitari mentre le spese per i test di ammissione non sono letteralmente riconducibili a nessuna delle due fattispecie.

Dopo aver più volte chiarito che per fruire del c.d. bonus arredi non è vincolante il pagamento del fornitore tramite bonifico bancario, l'Agenzia delle entrate risponde poi favorevolmente a un quesito con il quale si chiedeva la possibilità di pagare le fatture di acquisto attraverso il bancomat o la carta di credito. Per questi tipi di pagamento, si legge nel testo di risposta, la data di pagamento utile ai fini della detrazione è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del

titolare e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Sempre in tema di pagamenti e di tracciabilità delle spese l'Agenzia ha avuto modo di precisare che il canone di locazione potrà essere corrisposto al locatore anche tramite il versamento su una carta prepagata allo stesso intestata (tipo PostePay o simili). I pagamenti di somme inferiori a 1.000 euro, precisano alle Entrate, possono essere effettuati anche in contanti. È però necessaria una prova documentale chiara che attesti che quel trasferimento di contanti è giustificato dal pagamento del canone di locazione.

Sempre in tema di contratti di locazione abitativa l'Agenzia delle entrate ha invece chiarito la non necessità di allegare al contratto stesso l'attestazione di prestazione energetica dell'edificio (c.d. Ape). È tuttavia necessario inserire nel contratto una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informa-

zioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, relativa alla suddetta attestazione.

Importanti anche alcuni chiarimenti forniti in tema di modello 730/2014.

Il primo riguarda la possibilità di ricorrere al modello in questione anche nel caso di contribuenti che nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta ma che nel 2013 hanno percepito somme per lavori socialmente utili. In casi del genere, si legge nel testo di risposta, si potrà utilizzare il modello 730 anche in assenza del sostituto d'imposta presentando il modello a un Caf o a un professionista abilitato e indicando nella casella «730 senza sostituto» del frontespizio la lettera «A» e barrando nel riquadro «Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio» la casella «Mod. 730 dipendenti senza sostituto».

Chiarita anche la collocazione all'interno del modello 730/2014 del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, del dl n. 138/2011, che deve essere indicato nella Sezione V, rigo C14.

© Riproduzione riservata

